

tab. A

## Aggiornamento della disciplina relativa alle Ordinanze per la viabilità

### 1 – TARIFFE per ISTRUTTORIA e RILASCIO ORDINANZA

a)	SPESE di ISTRUTTORIA	
a1	validità ordinanza <b>inferiore</b> a 30 gg naturali e consecutivi	€ 35,00
a1.1	richieste urgenti: rilascio entro 15 giorni	€ 70,00
a2	validità ordinanza <b>superiore</b> a 30 gg naturali e consecutivi	€ 55,00
a2.1	richieste urgenti: rilascio entro 15 giorni	€ 110,00

b)	SPESE per ordinanze NUOVE STRADE	
b1	richieste ordinarie > 15 gg	€ 105,00
b2	richieste urgenti: rilascio entro 15 giorni	€ 210,00

c)	TARIFFE per ORDINANZE sup. 1 giorno	strade locali euro/giorno	strade principali o con TPL euro/giorno	Riduzione tariffe per veicoli eco in ZTL (*)
c1	Chiusura totale della strada	€ 75,00	€ 150,00	50% della tariffa applicata
c2	Senso unico alternato o altre modifiche	€ 50,00	€ 100,00	
c3	Spazi ciclabili o pedonali interamente occupati	€ 50,00	€ 100,00	
c4	Spazi della sosta ( ogni 5 posti auto)	€ 25,00	€ 50,00	
c5	Chiusura totale altri spazi pubblici non stradali	€ 25,00		

(\*) la riduzione tariffaria si applica nei cantieri in ZTL, in cui gli accessi sono soggetti ad autorizzazione, qualora siano utilizzati esclusivamente veicoli a basso impatto ambientale, con classe ambientale euro 5 o superiore e ai veicoli a trazione elettrica o ibridi "plug-in";

L'importo è considerato per giorno o frazione di giorno. Non è richiesto l'onere giornaliero per cantieri della durata di un solo giorno.

L'importo dell'ordinanza, nel caso sia di durata superiore a 5 giorni lavorativi, deve essere corrisposto per il 70% prima dell'inizio dei lavori, mentre il restante 30% deve essere corrisposto alla conclusione dei lavori in base all'effettiva durata del cantiere, qualora la fine anticipata dei lavori sia comunicata lo stesso giorno tramite posta certificata:

Non è previsto il rimborso degli oneri già corrisposti

## 2 - SOGGETTI ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE

### 2.1 Sono ESENTATI DAL PAGAMENTO DI OGNI ONERE, indicato al precedente punto 1, i lavori effettuati:

- dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, enti religiosi per culti ammessi dallo stato;
- da enti pubblici di cui all'art 73 comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,( "c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato") per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica anche in forma di manifestazioni ed eventi a carattere promozionale e divulgativo;
- da promotori di iniziative o eventi di particolare rilevanza, promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale;
- da aziende partecipate del comune di Cesena (come da elenco approvato annualmente dalla Giunta) per la parte relativa esclusivamente all'esecuzione di lavori previsti nel rapporto con l'ente stesso,
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima,
- per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi.

### 2.2 Sono soggetti al PAGAMENTO DELLE SOLE SPESE DI ISTRUTTORIA di cui al precedente punto a) le ordinanze relative a:

- lavori occasionali, di durata non superiori ad una sola giornata;
- lavori per i quali è stato richiesto il permesso di occupazione del suolo pubblico per l'intera area interessata da ordinanza.  
Qualora l'area di occupazione interessi solo parzialmente l'area regolamentata dall'ordinanza (es: soppressione temporanea di posti auto non compresi nell'occupazione stessa), deve essere corrisposto l'onere giornaliero inerente la modifica della viabilità non compreso dall'area occupata.
- apertura alla circolazione e sosta di nuove strade o nuove urbanizzazioni

### 2.3 Sono ESCLUSI DAL RILASCIO DI ORDINANZA

- i lavori per i quali viene garantito nei marciapiedi uno spazio libero di almeno un metro netto, e per piste ciclabili il senso unico alternato (solo per piste ciclabili e non per piste ciclopedonali).
- le occupazioni di posti auto per l'intera larghezza che non comportano restringimenti della carreggiata stradale